



TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa ROSSANA MARCADELLA Presidente rel. ed est.

dott.ssa PIA TODISCO Giudice

dott. ANDREA PAOLONE Giudice

all'esito dell'udienza collegiale del 24.7.2026, nel procedimento per reclamo iscritto
al n. r.g. 394-1/2026 promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), residente a Rovigo, Via
Niccolò Paganini n. 8, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Alessio presso cui è
elettivamente domiciliato;

RECLAMANTE

contro

Controparte_1 **c.f. e p.iva** *P.IVA_1*), con sede legale in Napoli
(NA), Via Benedetto Croce n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio degli Avvocati Prof. Francesco Astone e Gennaro Nocerino, presso
cui è elettivamente domiciliata;

RESISTENTE

Sentita la relazione del Giudice relatore, dott.ssa Rossana Marcadella, letti gli atti ed
esaminati i documenti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con reclamo depositato ai sensi dell'art. 669^{terdecies} c.p.c., *Parte_1* ha
impugnato l'ordinanza pronunciata in data 17 giugno 2026 dal Giudice
dell'opposizione a precetto, nel procedimento iscritto al n. 394/2026 R.G.,
comunicata dalla Cancelleria il 18 giugno 2026, con la quale è stata rigettata l'istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva della copia attestata conforme all'originale del

lodo pronunciato e sottoscritto in data 19 gennaio 2017 dagli arbitri Notaio Paolo Guida, Avv. Augusto Chiosi e Avv. Valerio Recinto, posto a fondamento del precetto opposto.

Il reclamante ha premesso di avere introdotto avanti al Tribunale di Rovigo il giudizio di opposizione a precetto n. 394/2026 R.G., promosso nei confronti di *Controparte_1* dichiaratasi cessionaria del credito derivante dal già menzionato lodo, originariamente vantato nei confronti di *Parte_2*

[...], quale debitrice principale, nonché nei confronti dello stesso *Pt_1* [...], quale condebitore. A fondamento dell'opposizione e della successiva istanza di sospensione, il reclamante ha, in particolare, dedotto che:

- a) il titolo azionato sarebbe inidoneo a sorreggere l'esecuzione forzata minacciata, poiché la copia del lodo notificata unitamente al precetto sarebbe stata rilasciata dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2017 all'esito della procedura di *exequatur*, sulla base di una precedente copia per immagine della copia del lodo;
- b) tale precedente copia sarebbe stata attestata conforme da *Persona_1*, soggetto del quale non sarebbero stati specificati la veste, l'ufficio di appartenenza e i poteri certificativi;
- c) la copia del lodo sarebbe stata poi attestata conforme dall'Avv. Stefano Maria Russo rispetto a un documento informatico ricevuto via PEC in data 24 gennaio 2017, senza indicazione della provenienza della comunicazione;
- d) l'attestazione resa dall'Avv. Russo sarebbe stata effettuata al di fuori dei poteri attribuiti al difensore dall'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012, norma che, secondo la prospettazione del reclamante, consentirebbe l'autentica solo nei casi di estrazione della copia dal fascicolo informatico ovvero di deposito della copia nel fascicolo telematico;
- e) trattandosi, invece, di arbitrato svolto con modalità cartolare, la parte interessata avrebbe dovuto munirsi dell'originale cartaceo del lodo ovvero di una copia cartacea

dello stesso attestata conforme dagli arbitri, ai sensi dell'art. 824 c.p.c., da depositare poi telematicamente con attestazione di conformità;

f) da tale vizio originario deriverebbe l'invalidità della copia autentica del lodo rilasciata dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli e, conseguentemente, la carenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;

g) analoghe questioni erano state dedotte nel precedente giudizio di opposizione a precetto promosso da Parte_2 avanti al Tribunale di Vicenza, iscritto al n. 5713/2023 R.G., nel cui ambito l'efficacia esecutiva del titolo era stata dapprima sospesa con ordinanza del 5 gennaio 2024 e l'opposizione successivamente rigettata, all'esito del giudizio di merito, con sentenza n. 2111/2024, impugnata avanti alla Corte d'Appello di Venezia nel giudizio n. 1154/2025 R.G.

Con provvedimento pronunciato *inaudita altera parte* l'11 marzo 2026, il Giudice dell'opposizione a precetto ha rigettato l'istanza di sospensione, valorizzando, ai fini della delibazione negativa del *fumus boni iuris*, la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2111/2024. Avverso detto decreto Pt_1 ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.; il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, instaurato il contraddittorio con la resistente, ha dichiarato inammissibile il reclamo.

Con istanza del 4 giugno 2026 il Pt_1 ha quindi chiesto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensione. All'esito del contraddittorio, il Giudice ha pronunciato l'ordinanza del 17 giugno 2026, oggetto del presente reclamo, rigettando nuovamente la richiesta cautelare sul rilievo che l'art. 825, terzo comma, c.p.c. prevede uno specifico rimedio di reclamo alla Corte d'Appello avverso il decreto di *exequatur* e che l'esistenza di tale rimedio renderebbe inammissibile la deduzione, nel giudizio di opposizione a precetto, di vizi incidenti sul procedimento di esecutività del lodo.

Con il presente reclamo Pt_1 ha censurato tale statuizione, deducendo che:

a) il procedimento di *exequatur* si svolge in assenza di contraddittorio, sicché i vizi del titolo non avrebbero potuto essere fatti valere dinanzi al giudice dell'*exequatur*;

- b) il reclamo previsto dall'art. 825, terzo comma, c.p.c. non costituirebbe rimedio esclusivo, né precluderebbe l'opposizione a precetto, essendo quest'ultima diretta a contestare l'esistenza stessa di un valido titolo esecutivo e, dunque, l'*an* dell'azione esecutiva;
- c) l'ordinanza impugnata avrebbe indebitamente assimilato il controllo formale sul decreto di *exequatur* alla verifica, propria del giudizio di opposizione a precetto, dell'idoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata;
- d) le pronunce rese dalla Corte d'Appello di Napoli e dal Tribunale di Vicenza riguarderebbero procedimenti promossi dalla sola *Parte_2* e non sarebbero opponibili a *Parte_1* rimasto estraneo ai relativi giudizi, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 1306 c.c.;
- e) il Giudice dell'opposizione non avrebbe compiuto un'effettiva delibazione prognostica sulla fondatezza dell'opposizione, essendosi limitato dapprima a valorizzare la sentenza del Tribunale di Vicenza e, successivamente, a ritenere preclusa la deduzione dei vizi del titolo in ragione dell'esistenza del reclamo ex art. 825, comma 3, c.p.c.;
- f) sussisterebbe il *periculum in mora*, atteso che *Controparte_1* ha nel frattempo notificato un atto di pignoramento presso terzi e un atto di pignoramento immobiliare, con conseguente necessità di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e delle procedure esecutive intraprese.

Per i suesposti motivi, *Parte_1* ha concluso domandando la revoca dell'ordinanza pronunciata il 17 giugno 2026 nella causa di opposizione a precetto iscritta al n. 394/2026 R.G., comunicata il 18 giugno 2026, e, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal lodo pronunciato e sottoscritto in data 19 gennaio 2017 dagli arbitri Notaio Paolo Guida, Avv. Augusto Chiosi e Avv. Valerio Recinto, posto a fondamento del precetto opposto, con rifusione delle spese e dei compensi della presente fase.

Si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità del reclamo e, in ogni caso, chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza reclamata e della piena efficacia esecutiva del lodo arbitrale azionato. La resistente ha, in particolare, dedotto che:

a) il reclamo sarebbe improcedibile, poiché notificato soltanto in data 16 luglio 2026, oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice per la notifica, fissato al 15 luglio 2026, mentre la precedente notifica via PEC sarebbe stata effettuata mediante atti qualificati come copie per immagine e non ritualmente estratti dal fascicolo telematico;

b) le iniziative processuali promosse da Pt_1 e dagli altri condebitori solidali avrebbero carattere reiterato, infondato e dilatorio, essendo state già rigettate, in diverse sedi, analoghe contestazioni aventi ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, con provvedimenti favorevoli alla creditrice resi dalla Corte d'Appello di Napoli, dal Tribunale di Vicenza e dal Tribunale di Rovigo;

c) il primo motivo di reclamo sarebbe infondato, poiché il giudice dell'opposizione a precetto non potrebbe riesaminare integralmente la legittimità del procedimento conclusosi con il rilascio del decreto di esecutorietà del lodo, trattandosi di questioni già devolute alla Corte d'Appello di Napoli in sede di reclamo ex art. 825 c.p.c. e da questa respinte all'esito di cognizione piena;

d) le pronunce rese dalla Corte d'Appello di Napoli e dal Tribunale di Vicenza non sarebbero state richiamate dal Giudice dell'opposizione quali giudicati estensibili al condebitore, ma quali elementi liberamente valutabili nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, idonei a escludere la sussistenza del *fumus boni iuris* dell'opposizione;

e) le contestazioni relative alla validità della copia del lodo, all'attestazione di conformità dell'Avv. Stefano Maria Russo e all'attestazione del funzionario Per_1

[...] sarebbero infondate, essendo stata già accertata la regolarità del procedimento di *exequatur* e la corrispondenza tra copia notificata e originale sia

dall'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 1947/2024 sia dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2111/2024;

f) l'attestazione di conformità resa dall'Avv. Russo sarebbe rituale, avendo il difensore ricevuto dalla Camera Arbitrale di Napoli, a mezzo PEC, copia del lodo munita di attestazione di conformità apposta dal funzionario competente, sicché la successiva attestazione del difensore avrebbe avuto ad oggetto un documento informatico conforme all'originale analogico depositato presso la Camera Arbitrale;

g) *Persona_1* avrebbe operato quale funzionario dell'Ufficio Archivio e Protocollo della CCIAA di Napoli, sicché l'attestazione da lui apposta sulla copia del lodo sarebbe riferibile a soggetto munito dei relativi poteri certificativi;

h) sarebbe insussistente anche il *periculum in mora*, poiché il pregiudizio allegato dal reclamante coinciderebbe con i meri effetti dell'esecuzione del titolo, senza indicazione di un danno grave e irreparabile, mentre dalla sospensione deriverebbe un rilevante pregiudizio per la creditrice, anche in ragione delle pregresse difficoltà di soddisfacimento del credito e della liquidazione giudiziale della condebitrice [...]

Parte_2 .

Per tali ragioni, *Controparte_1* ha concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del reclamo; nel merito, rigettarsi il reclamo proposto da *Parte_1* confermarsi l'ordinanza del 17 giugno 2026 e, comunque, rigettarsi l'istanza di sospensione, con vittoria di spese e condanna del reclamante ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

Il reclamo è stato discusso all'udienza del 24.7.2026, all'esito della quale il Collegio si è riservato di provvedere.

In via preliminare, risulta infondata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente *CP_1* . In primo luogo, preme sottolineare come nella data ultima individuata per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (15.7.2026), parte reclamante, la quale ha documentato l'impossibilità

ad estrarre dal fascicolo telematico la copia informatica dei menzionati atti, abbia comunque proceduto alla notifica del reclamo, nonché della Pec trasmessa dal Tribunale, con allegato il decreto del Presidente di fissazione dell'udienza e di individuazione dei termini per notifica e costituzione della controparte. Dunque, nessuna lesione del diritto di difesa è avvenuta, dal momento che il 15.7.2026 parte reclamata ha ricevuto la notifica di tali atti, e il giorno successivo, altresì della copia del decreto di fissazione udienza, estratta dal fascicolo informatico, divenuto nel frattempo di nuovo accessibile (si veda, a tal proposito, la documentazione allegata all'istanza di rimessione in termini formulata da *Parte_1* il 16.7.2026).

In ogni caso, si ritiene che la costituzione di *CP_1* abbia determinato la sanatoria del vizio notificatorio (consistente nella notifica della pec del Tribunale, in luogo della copia informatica dell'atto) per raggiungimento dello scopo.

Nel merito il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Il primo motivo di reclamo è infondato.

Come noto, la procedura di *exequatur* si svolge in assenza di contraddittorio e ciò non determina alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che il decreto dichiarativo dell'esecutività del lodo arbitrale è sindacabile sia nell'ambito della impugnazione per nullità, sia mediante il reclamo previsto dall'art. 825, comma 3 c.p.c., norma che ha esteso anche al decreto di *exequatur* il reclamo in precedenza previsto contro il solo diniego di omologazione.

Il decreto pronunciato sull'istanza di *exequatur*, sia in caso di accoglimento che di diniego, è infatti reclamabile alla Corte d'Appello, innanzi a cui possono essere denunziati i vizi riguardanti gli adempimenti preordinati alla esecutorietà del lodo (istanza della parte, deposito del lodo nelle forme previste, allegazione della convenzione di arbitrato), nonché quelli legati al riscontro dei presupposti formali del lodo stesso (carattere rituale del lodo, sottoscrizione degli arbitri).

Secondo la tesi del reclamante, il reclamo ex art. 825, comma 3 c.p.c. non costituirebbe rimedio esclusivo, e dunque la sua mancata proposizione o l'eventuale rigetto non precluderebbe di esperire l'opposizione a precetto, la quale ha la finalità

di contestare l'efficacia esecutiva del titolo e non di accertare la regolarità formale del lodo arbitrale.

Ebbene, tale prospettazione non appare condivisibile.

In primo luogo, preme sottolineare come i vizi dedotti con l'opposizione attengano, in sintesi, alla regolarità dell'attestazione di conformità all'originale del titolo azionato. Infatti, secondo la prospettazione del reclamante, la copia cartacea autenticata del lodo che sarebbe stata trasmessa al procuratore autenticante a mezzo Pec non rientrerebbe nelle ipotesi contemplate dalla normativa attribuita all'avvocato del potere di autentica, di cui all'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012.

Ad avviso del Pt_1 l'autentica avrebbe potuto reputarsi validamente effettuata soltanto nell'ipotesi in cui, essendosi l'arbitrato svolto con modalità telematiche, il difensore avesse estratto la copia dal fascicolo informatico, ovvero nel caso in cui la copia del lodo, pur comunicata a mezzo Pec, fosse stata depositata nel fascicolo telematico e potesse, pertanto, ritenersi equivalente all'originale informatico, in ragione degli indici di individuazione della relativa estrazione.

Poiché, al contrario, l'arbitrato si sarebbe svolto con modalità cartolare, il difensore della parte istante avrebbe dovuto, secondo tale ricostruzione, munirsi, ai sensi dell'art. 824 c.p.c., dell'originale cartaceo del lodo ovvero di una copia cartacea dello stesso attestata conforme dagli arbitri, per poi procedere al deposito telematico con la relativa attestazione di conformità.

Da tale vizio originario deriverebbe, sempre secondo il reclamante, l'invalidità della copia autentica del lodo rilasciata dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli, non avendo il cancelliere potuto disporre degli elementi indispensabili alla verifica della conformità all'originale della copia rilasciata; di qui la richiesta di rimozione dell'efficacia esecutiva acquisita dal lodo con il decreto di esecutorietà emesso all'esito del procedimento n. 1053/2017 R.G.V., avente ad oggetto il c.d. *exequatur*.

Si tratta, in tutta evidenza, di vizi tipicamente denunciabili mediante il reclamo ex art. 825, comma 3 c.p.c. avverso il decreto che ha concesso l'*exequatur* e non surrogabili attraverso il rimedio dell'opposizione a precetto.

Il lodo arbitrale possiede fin dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824*bis* c.p.c.) e può essere impugnato per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo, ex art. 827, comma 2 c.p.c.

Pertanto, secondo i principii che regolano le opposizioni a titoli giudiziali, in sede di opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel titolo esecutivo, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato e non anche fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale.

Nel caso in esame, dunque, parte reclamante ha inteso far valere nel giudizio di opposizione a precetto vizi che, per la loro natura oggettiva, attengono al procedimento di esecutorietà del lodo e non a fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti rispetto al titolo. Tali vizi avrebbero dovuto essere dedotti con il reclamo avverso il decreto di *exequatur*, ovvero con i mezzi di impugnazione propri di cui all'art. 827 c.p.c.

Non appaiono condivisibili neppure gli ulteriori motivi di reclamo, atteso che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, il Giudice dell'opposizione a precetto ha fondato la propria decisione sull'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., richiamando *ad colorandum* le decisioni rese dalla Corte d'Appello di Napoli, sul reclamo ex art. 825, comma 3, c.p.c. proposto dalla debitrice principale Parte_2

[...] avverso l'*exequatur* sui medesimi motivi oggi dedotti, nonché dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2111/2024, avente ad oggetto l'opposizione proposta dall'obbligata principale Parte_2 avverso un precetto fondato sullo stesso lodo e notificato nei suoi confronti da Controparte_1

[...] Il Giudice dell'opposizione a precetto non ha, come sostenuto dal reclamante,

esteso al garante il giudicato formatosi tra altre parti, essendosi limitato a richiamare la circostanza per cui i motivi di opposizione a precetto sono stati già ritenuti infondati da altri giudici investiti delle medesime questioni. Resta chiaro che il motivo fondante il rigetto dell'istanza di sospensione è l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, per non avere il reclamante attivato i mezzi di impugnazione propri.

Il difetto del *fumus boni iuris*, nei termini sopra esposti, assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine al *periculum in mora*.

Il reclamo va pertanto rigettato, con condanna di Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite del presente reclamo, che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità minima, trattandosi di questioni già oggetto dell'opposizione a precetto e del primo giudizio di reclamo, secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, con esclusione delle fasi di trattazione, istruttoria e decisionale, che non si sono tenute.

La domanda ex art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c., proposta da parte reclamata non può parimenti trovare accoglimento.

Va dato seguito al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità di cui alla norma succitata ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo; pertanto, la sola inammissibilità o infondatezza dell'opposizione non giustifica la condanna a tale titolo, ma richiede l'accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificati ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, determinando una diversa interpretazione un *vulnus* ai principi di cui all'art. 24 Cost (v., *ex multis*, Cass. civ.,

sez. III, ord. 30.12.2023, n. 36591; ord. 12.7.2023, n. 19948; ord. 30.9.2021, n. 26545).

Ciò posto, non risultano acquisiti elementi idonei a desumere la mala fede del reclamante, la quale non può essere inferita dalla sola circostanza che le medesime questioni siano già state esaminate e decise in senso sfavorevole rispetto alle tesi oggi sostenute, trattandosi comunque di pronunce rese in giudizi tra parti diverse, ai quali

Parte_1 è rimasto estraneo.

Sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo rigettato (Cass. 27882/2013; si veda anche Cass. S.U. n. 9938/2014), dovendo ritenersi il reclamo riconducibile, ai fini di tale normativa, alla più ampia categoria delle "impugnazioni".

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale:

1-**RIGETTA** il reclamo proposto da *Parte_1* avverso l'ordinanza del 17.6.2026;

2-**CONDANNA** *Parte_1* al pagamento, in favore di *[...]* *CP_1* delle spese di lite della presente fase, che liquida in euro 1.664,00= per compensi professionali, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;

3- **RIGETTA** la domanda ex art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c. proposta da

Controparte_1

4- **DICHIARA** la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2026.

Il Presidente Est.

Rossana Marcadella